

Esami di Stato A.S. 2018/2019

Il nuovo esame di Stato del secondo ciclo

L'ammissione agli esami e il credito scolastico

A cura della Struttura Tecnica degli esami di Stato

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della ricerca



Ammissione all'esame

CANDIDATI INTERNI (art. 13 D.Lgs.62/2017)

«E' ammesso all'esame di Stato...la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le deroghe per casi eccezionali deliberate dal CdC)

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI...

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso...»

Ammissione all'esame

CANDIDATI INTERNI

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina ... e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina ... il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di ammissione con una insufficienza, la stessa comunque viene riportata agli atti e concorre alla determinazione della media dei voti.

I requisiti di ammissione all'esame

CANDIDATI INTERNI

A seguito del Decreto «milleproroghe» (legge 108/2018), i requisiti che seguono, per l'anno scolastico 2018/2019, non costituiscono causa di esclusione dagli esami:

1. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove standardizzate nazionali predisposte dall'INVALSI
2. svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro (rinominate PCTO nella legge di stabilità 2019), secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso

Abbreviazione per merito candidati interni

Sono ammessi, a **domanda**, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che:

-hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento

-hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado

-hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

L'ammissione agli esami: casi particolari

Per gli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel patto formativo individuale.

Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. La misura massima dei crediti riconoscibili a esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato.

I requisiti di ammissione all'esame

CANDIDATI ESTERNI (Art. 14 D.Lgs 62/2017)

- a. compimento del diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrazione dell'adempimento all'obbligo di istruzione;
- b. possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c. possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- d. cessazione della frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

PER QUANTO CONCERNE GLI ESAMI PRELIMINARI, RIMANGONO SOSTANZIALMENTE IN VIGORE LE NORME PREVIGENTI

L'attribuzione del credito

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di **quaranta** punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Il consiglio di classe tiene conto de:

LA TABELLA «A» ALLEGATA AL DECRETO 62

I CRITERI GENERALI DELIBERATI DAL COLLEGIO

Credito scolastico (tabella A)

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

L'attribuzione del credito: regime transitorio

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, l'allegato A del decreto 62 reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso

Tabella di conversione per i candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 18/19

Somma crediti conseguiti III e IV anno	Nuovo credito per il III e IV anno
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Credito scolastico e alternanza

Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico (art. 8 comma 5 OM 205/2019)

Credito scolastico e credito formativo

- Il decreto 62/2017 prevede che il DPR 323/98 cessi la sua efficacia a partire dall'a.s. 2018/19.
- Pertanto, non è più prevista l'attribuzione di un credito formativo distinto; tutti gli elementi di valutazione rientrano nella determinazione del credito scolastico.
- I consigli di classe, nel rispetto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, potranno tener conto delle esperienze formative svolte in ambito extrascolastico, previa verifica della ricaduta sulle competenze di indirizzo.
- Se ne potrà altresì tener conto nella determinazione del credito nei limiti delle fasce di merito stabilite dalla tabella A allegata al D.Lgs 62/2017.

Credito scolastico candidati interni: casi particolari (art. 8 OM 205/2019)

Nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno.

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso (nb: ci si riferisce al credito del quinto anno, poiché non frequentato)

La pubblicazione dei risultati

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto (art. 8 comma 6 OM 205/2019)

Credito scolastico candidati interni: casi particolari

Candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno

- In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per tali candidati, attribuisce il suddetto credito secondo le indicazioni contenute nella tabella di cui all'allegato A del decreto 62/2017 in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi,
- per idoneità e per promozione

ovvero

- negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato

Credito scolastico candidati interni: casi particolari

Studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato:

il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, non frequentate.

Studenti in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta:

per la terza classe otterranno il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti otto per la quarta classe.

Credito scolastico e candidati esterni

Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto della tabella di cui all'Allegato A al d. lgs. n. 62 del 2017.

A tal proposito, si sottolinea che la base di calcolo potrà essere la media delle votazioni conseguite nelle prove sostenute nel corso degli esami preliminari e che si potrà tener conto del curriculum scolastico e formativo come criterio per l'attribuzione del punteggio nell'ambito della fascia di «merito».

Credito scolastico e candidati esterni

Poiché le prove degli esami preliminari possono riferirsi a diversi anni scolastici, ai fini sia dell'ammissione agli esami sia dell'attribuzione del credito scolastico, è necessario che i contenuti di tali prove possano consentire la verifica dei contenuti relativi a ciascun anno.

In ogni caso, la media dei voti deve essere calcolata in modo da poter applicare la Tabella A distintamente per ciascun anno di corso (media terza classe/media quarta classe/media quinta classe)

Credito scolastico e candidati esterni: casi particolari (art. 8 OM 205/2019)

Per i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, nella misura di punti otto per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori sette punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

Credito scolastico e candidati esterni: casi particolari

Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato, opportunamente convertito adoperando le tabelle di cui all'Allegato A al d. 19s.n. 62 del 2017.